VareseNews

Cosa prevede la riforma del Senato

Pubblicato: Sabato 26 Luglio 2014

Da 315 a 100 componenti, non eletti direttamente dal corpo elettorale, e con funzioni diverse da quelle assolte oggi dal Senato della Repubblica, così come uscito dalla carta del 1948 (*nella foto, Palazzo Madama, sede del Senato*).
Ecco, in pillole, cosa contiene il Ddl Boschi, che prende il nome dal ministro delle Riforme Istituzionali **Maria Elena Boschi**. **Il Governo vuole incassare l'approvazione della riforma costituzionale nel primo dei quattro passaggi parlamentari** previsti proprio al Senato entro l'8 di agosto.
Per questo motivo si è creata una battaglia parlamentare fra opposizioni – che puntano all'uso dell'ostruzionismo mediante l'impiego di emendamenti fiume – **e maggioranza che chiede il contingentamento dei lavori parlamentari.**

Ecco i punti principali della riforma costituzionale, il cosiddetto ddl Boschi.

Camera. Sarà l'unica Assemblea legislativa e anche l'unica a votare la fiducia al governo. I deputati rimangono 630.

La composizione del nuovo Senato. Continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma sarà composto da 95 eletti dai Consigli Regionali, più cinque nominati dal Capo dello Stato e che resteranno in carica per 7 anni. I senatori saranno dunque così ripartiti: 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 personalità illustri nominate dal presidente della Repubblica. Questi ultimi andranno quindi a sostituire i senatori a vita e saranno scelti con gli stessi criteri: "Cittadini che hanno illustrato la patria per i loro altissimi meriti".

Quali sono i poteri del nuovo Senato? Palazzo Madama avrà molti meno poteri e verrà superato il bicameralismo perfetto: innanzitutto non potrà più votare la fiducia ai governi in carica, mentre la sua funzione principale sarà quella di "raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica", che poi sarebbero regioni e comuni. Potere di voto vero e proprio invece il Senato lo conserverà solo per riforme costituzionali, leggi costituzionali, leggi elettorali degli enti locali e ratifiche dei trattati internazionali. Potrà chiedere alla Camera la modifica delle leggi ordinarie, ma Montecitorio potrà non tener conto della richiesta.

Il ruolo consultivo del Senato. Il Senato avrà però la possibilità di esprimere proposte di modifica anche sulle leggi che esulano dalle sue competenze. E sarà costretto a farlo in tempi strettissimi: gli emendamenti vanno consegnati entro 30 giorni, la legge tornerà alla Camera che avrà 20 giorni di tempo per decidere se accogliere o meno i suggerimenti. Più complessa la situazione per quanto riguarda le leggi che riguardano i poteri delle regioni e degli enti locali, sui quali il Senato conserva maggiori poteri. In questo caso, per respingere le modifiche la Camera dovrà esprimersi con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato potrà votare anche la legge di bilancio, le proposte di modifica vanno consegnate entro 15 giorni e comunque l'ultima parola spetta alla Camera.

I senatori-consiglieri. I 95 senatori saranno ripartiti tra le regioni sulla base del peso demografico di queste ultime. I Consigli Regionali eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti, per evitare che chi ha la maggioranza nella regione si accaparri tutti i seggi a disposizione. Come detto uno per ciascuna regione o provincia autonoma dovrà essere un sindaco. I senatori dunque non saranno più eletti direttamente dai cittadini; si tratterà invece di una elezione di secondo grado. Quale sarà lo stipendio dei senatori? I consiglieri regionali e i sindaci che verranno eletti al Senato non riceveranno nessuna indennità, il che dovrebbe portare allo Stato un risparmio di oltre mezzo miliardo di euro ogni anno.

Il nodo della discordia. Fi chiedeva di inserire che in ogni Consiglio regionale a ogni gruppo consiliare fosse "assegnato" un numero di senatori in base al loro peso. Su insistenza di Lega e Ncd è stata tolta questa rigidità che danneggiava i piccoli partiti.

Immunità. I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l'autorizzazione del Senato. Autorizzazione obbligatoria anche per processare un senatore per un reato d'opinione.

Titolo V. Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come l'energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto. Su proposta del Governo, la Camera potrà approvare leggi nei campi di competenza delle Regioni, "quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale".

Presidente della Repubblica. Lo eleggeranno i 630 deputati e i 100 senatori (via i rappresentanti delle Regioni previsti oggi). Nei primi quattro scrutini servono i due terzi dei voti, nei successivi quattro i tre quinti; dal nono basta la maggioranza assoluta .

Referendum. Serviranno 800.000 firme. Dopo le prime 400.000 la Corte costituzionale darà un parere preventivo di ammissibilità. Potranno riguardare o intere leggi o una parte purché essa abbia un valore normativo autonomo.

Ddl iniziativa popolare. Salgono da 50.000 a 250.000 le firme necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare. Però i regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di esame, clausola che oggi non esiste.
(fonte: Repubblica.it)

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it